



**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 3678/2606 DI REP.
STATUTO**

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore denominato:

"The Historical Diving Society Italia - APS - ETS"

con la forma giuridica di Associazione con personalità giuridica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Comune di Ravenna.

Si precisa che la stessa, attualmente, è posta in Marina di Ravenna, Piazzale Marinai d'Italia n. 14.

Il cambiamento nell'ambito dello stesso Comune dell'indirizzo ove è posta la sede non costituisce modifica dei patti sociali.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia ed all'estero.

Art. 2 (Scopo e Attività istituzionali)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, da svolgere nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati o dei soggetti di cui al successivo art. 4:

1) educazione e istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le seguenti attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

2) organizzazione e gestione di attività anche turistiche di interesse sociale, culturali, artistiche o ricreative sempre di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. k e i).

In tale ambito in particolare potrà:

- associare persone, Società, Enti, Organizzazioni, che abbiano interesse nella ricerca e nella diffusione della storia della immersione nei suoi vari aspetti: commerciale, navale, militare, sperimentale, scientifica e sportiva.

- identificare, recuperare, conservare, proteggere e mantenere oggetti, manufatti, attrezzature, archivi, relativi alla storia della immersione.

- curare l'emissione di appropriate pubblicazioni;

- organizzare regolari convegni e manifestazioni pubblici che abbiano per oggetto l'attività storica subacquea.

- promuovere la conoscenza della storia della subacquea nella consapevolezza che la stessa è una parte importante e significativa dello sforzo tecnologico compiuto dai nostri avi, e che si compie tuttora, sulla strada del sapere umano.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra determinate, purchè secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti

Atto reg. il 19/09/2023

n° 9639 Serie 1T

a RAVENNA

per 0,00

eventualmente definiti con appositi Decreti Ministeriali.

L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui al predetto art. 6 del D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'Associazione può infine esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017 anche attività di raccolta fondi allo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3 (Associati)

Il termine "Associati" indica le persone fisiche o gli Enti che possano essere tali in base alla vigente normativa e che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli Associati si distinguono in:

- **fondatori** dell'Associazione ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a far parte di tale categoria con deliberazione dell'organo amministrativo.

Nel Consiglio Direttivo dovranno essere eletti due soci fondatori che, all'interno dello stesso, garantiscano con la loro presenza ed operato lo sviluppo della Associazione sulla base dello scopo sociale e delle indicazioni dell'Assemblea.

In caso di impossibilità di uno dei detti due soci, subentrerà il primo socio fondatore socio non eletto;

- **onorari**: le persone fisiche, Società, Enti, Associazioni, nominati come tali dal Consiglio Direttivo;

- **ordinari**: le persone fisiche, Società, Enti, Associazioni, che desiderano sostenere con la loro adesione e partecipazione l'attività della Associazione.

- **sostenitori**: coloro che come i soci ordinari desiderano sostenere l'attività della Associazione ma che versano la quota annuale di "socio sostenitore".

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota annua associativa fissata periodicamente dall'Assemblea dei Soci.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'associazione.

Art. 4 (Volontari)

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari nel rispetto delle norme inderogabili in materia.

Sono volontari coloro, anche non soci, che per libera scelta svolgono attività

in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari non soci devono essere iscritti in apposito registro dei Volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro il limite massimo di legge e previamente autorizzate.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 5 (Ammissione degli associati)

Chi vuole entrare a far parte dell'associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante compilazione del modulo di richiesta di ammissione inviato al Consiglio Direttivo mediante lettera, anche consegnata a mano, via e - mail, via fax o mediante WhatsApp ed accompagnata dal versamento della somma annualmente determinata dall'Assemblea dei Soci, ma diversa dalla quota associativa annua, che contenga, detta domanda, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto ed impegno ad osservarlo.

Unitamente alla richiesta di ammissione deve essere inviato anche il modulo di consenso al trattamento dei dati personali debitamente compilato e firmato.

Sull'istanza si pronuncia Organo Amministrativo con delibera motivata.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Con l'ingresso nell'Associazione il nuovo associato è tenuto al pagamento annuale della quota associativa il cui ammontare è determinato dall'Assemblea dei Soci come anche previsto al precedente art. 3.

Qualora l'ingresso nell'Associazione avvenga nel corso dell'ultimo trimestre la quota associativa varrà per l'anno successivo.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6 (Recesso ed esclusione)

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, se in regola col pagamento della quota associativa annua, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione neppure parziale di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In via esemplificativa l'Associato può essere escluso dall'Assemblea nei

seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7 (Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) l'Organo di controllo, qualora obbligatorio per legge;
- e) Organo di revisione, qualora obbligatorio per legge.
- f) il Segretario.

Art. 8 (Assemblea degli Associati)

A) Funzioni

L'Assemblea degli associati ha le competenze inderogabili di legge e:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale);
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sull'importo delle quote associative annuali ed eventualmente su quella di prima iscrizione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto. Delibera inoltre sugli oggetti che siano rimessi alla sua competenza dal Consiglio Direttivo.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Gli associati possono comunicare un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni ed, in tal caso, si assumono la responsabilità della

tempestiva lettura.

La convocazione è quindi valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente (art. 5) pervenuta all'associazione.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo una delega ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantisce a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

E) Maggioranze.

L'Assemblea è, di norma, validamente costituita alla presenza o rappresentanza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea delibera di norma con il voto favorevole

della maggioranza dei voti espressi dai presenti o rappresentati, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto l'Assemblea in unica convocazione è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e l'Assemblea delibera col voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.

Per la delibera di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea in convocazione unica è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e l'Assemblea delibera col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

A) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'Assemblea in sede di nomina di cui dovranno fare parte, finché esistenti, due soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, come previsto anche al precedente art. 3 ed ai sensi dell'art. 26, quarto comma, del D.Lgs n. 117/2017; in loro assenza quegli Associati che sono stati riconosciuti come "Fondatori" ai sensi del predetto art. 3.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, e, anche all'esterno dei propri membri, un Segretario Generale ed eventualmente un Tesoriere.

Queste ultime due figure, se non elette, non hanno diritto di voto.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti fermo restando che deve essere sempre mantenuto il limite dei due fondatori; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di Consigliere è gratuita salvo un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, che dovranno comunque essere approvate dallo stesso Consiglio Direttivo.

B) Funzioni

E' l'organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto del bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili o immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica Amministrazione;
- deliberare in merito all'ammissione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di reti di Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere o organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione; vale quanto già previsto per l'Assemblea.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo ed il Revisore se nominati.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che si consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il Consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori dell'associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli art. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del C.C.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del C.C.

Art. 10 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nel confronto dei terzi e in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, lo sostituisce il Vicepresidente oppure il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11 (Organo di Controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico iscritto nel Registro dei Revisori legali se la legge lo richiede o collegiale secondo le deliberazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo contenuto concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori Legali qualora la legge lo prevede.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'Art. 2399 C.C.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Revisore Legale dei Conti)

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 (Patrimonio dell'Associazione)

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti Pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento degli scopi sociali;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve e comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alla responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano in medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquistare specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Qualora vi siano i requisiti di legge con deliberazione del Consiglio Direttivo,

sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del Codice Civile.

Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il RUNTS se richiesto dalla legge.

Art. 14 (Bilancio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge, e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionale, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo o dal Revisore se nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti eventualmente consentiti dalla legge.

Art. 15 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dopo avere sentito l'Organo di Controllo se nominato.

Art. 16 (Devoluzione)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017 è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art. 17 (Controversie e Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale competente in funzione della sede dell'Associazione.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione o la modifica di contenuto della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'assemblea.

Art. 18 (Rinvio)

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 nonchè alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

F.TO: Faustolo RAMBELLI

F.TO: Guglielmo SCALISE Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico